

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N. 62

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DIRITTO ALLA TUMULAZIONE (JUS SEPULCHRI) CAPPELLA MONUMENTALE PONZANA.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 15,50 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore		X
DEAGOSTINI	MARCO	Assessore	X	
PERETTI	SABRINA	Assessore		X
MOZZATO	MASSIMO	Assessore	X	
		totali	3	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina SILIBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DIRITTO ALLA TUMULAZIONE (JUS SEPULCHRI) CAPPELLA MONUMENTALE PONZANA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 18.05.1998 (modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 30.11.1998 e deliberazione Consiglio Comunale n. 3 in data 23.02.2004);

VISTO, in particolare, l'art. 21, comma 6, del suddetto Regolamento che così recita: *"E' consentita la tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari e loro familiari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi. Per tali tumulazioni dovrà essere presentata apposita istanza al Sindaco da parte di tutti i concessionari o da parte di uno solo di essi che dichiari che sussiste il consenso di tutti i concessionari"*;

DATO ATTO che, con nota prot. com. n. 2108 del 26.06.2013, la sig.ra Noris Cametti, in qualità di erede del beneficiario (Alfredo Ponzana e fratelli e loro eredi) della concessione cimiteriale del 1927, relativa alla tomba monumentale "Ponzana", richiedeva la possibilità di estendere il diritto alla tumulazione ai "componenti della famiglia dell'amico fraterno Franzon Agostino", in virtù di particolari benemerienze acquisite;

RITENUTO OPPORTUNO, trattandosi di rapporti risalenti negli anni, di stabilire criteri per la corretta individuazione del titolo giuridico necessario e sufficiente, affinché il concessionario originario (o i suoi eredi o aventi causa) possa legittimamente avanzare richieste nei confronti del Comune concedente;

VISTA, pertanto, la nota prot. com. n. 2180 del 02.07.2013 con cui, in ottemperanza a quanto stabilito dal surichiamato art. 21, comma 6, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, si richiedeva la presente integrazione documentale alla suddetta richiesta:

- Dichiarazione, da parte di tutti gli eredi dei concessionari (Alfredo Ponzana e fratelli e loro eredi) o da parte di uno di essi, di essere unico soggetto legittimato e/o erede ovvero di agire in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati, specificando che, in ogni caso, il Comune di Vicolungo si intenderà manlevato da qualsivoglia responsabilità derivante da pretese e/o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alla suddetta istanza;
- Nella suesposta dichiarazione dovrà essere indicato, per esteso, il nominativo/i dei soggetti che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti degli eredi Ponzana e per il quale/i Quest'Amministrazione valuterà la possibilità di autorizzare il diritto alla tumulazione nella cappella monumentale in oggetto. Non s'intenderà, in altri termini, sufficiente l'inciso "Famiglia Franzon Agostino", potendo la suddetta autorizzazione essere rilasciata solo a soggetti ben determinati.
- Alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere allegata una copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto/i richiedente/i;

VISTA la nota prot. com. n. 3103 del 03.10.2013, con cui i sigg. Luigi Ponzana, Claudio Ponzana e Noris Cametti, in qualità di unici eredi del beneficiario (Alfredo Ponzana e fratelli e loro eredi) della concessione cimiteriale del 1927, relativa alla tomba monumentale "Ponzana", richiedevano la possibilità di estendere il diritto alla tumulazione ai sigg. Agostino Franzon, Davide Franzon, Concetta Favata e Silvia

Pescio, quali "componenti della famiglia dell'amico fraterno Franzon Agostino", distintisi per particolari benemerienze;

RICHIAMATO l'art. 21, comma 7, del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che così recita: *"La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco"*;

DATO ATTO che veniva attentamente valutata dal Sindaco la relazione allegata alla suddetta richiesta, a corredo delle benemerienze acquisite dai soggetti per cui si richiedeva l'estensione del diritto alla tumulazione;

RITENUTO opportuno autorizzare l'estensione del diritto alla tumulazione ai soggetti indicati, presso la tomba monumentale "Ponzana" (concessione cimiteriale del 1927), ritenute meritevoli di accoglimento le benemerienze acquisite nei confronti degli eredi Ponzana;

PRECISATO che:

- l'estensione del diritto alla tumulazione ai soggetti indicati, presso la tomba monumentale "Ponzana", è da ritenersi accordata con decorrenza dall'originaria concessione (1927) e per tutta la durata della medesima;
- non trattandosi di nuova concessione bensì di estensione del diritto alla tumulazione (jus sepulchri), la presente è da intendersi riferita ai soli soggetti beneficiari e non sarà trasmissibile ai loro eredi;
- l'estensione del diritto alla tumulazione comporta, nei confronti dei soggetti beneficiari, l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro; i lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune; in caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento;

PRECISATO altresì che, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si richiamano le norme contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, sopra richiamato, nonché le norme legislative e regolamentari in materia;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTI

- Il d.lgs. 267/00;
- Il D.P.R. 285/90 e s.m.i.;

DELIBERA

- Di autorizzare, in virtù delle particolari benemerienze acquisite nei confronti degli eredi Ponzana ed in ottemperanza all'art. 21, comma 6 e 7, del Regolamento comunale di polizia mortuaria, l'estensione del diritto alla tumulazione presso la tomba monumentale "Ponzana", nei confronti dei seguenti soggetti:

A) Agostino Franzon (c.f. FRNGTN47T09C383C), nato a Cavarzere (VE) il 09.12.1947 e residente in Vicolungo (NO) alla Strada Privata dei Glicini n. 11;

B) Davide Franzon, (c.f. FRNDVD81S03F952L), nato a Novara il 03.11.1981 e residente in Vicolungo (NO) alla Strada Privata dei Glicini n. 11;

C) Concetta Favata (c.f. FVTCCT45E60E606I), nata a Lipari (ME) il 20.05.1945 e residente in Vicolungo (NO) alla Strada Privata dei Glicini n. 11;

D) Silvia Pescio (c.f. PSCSLV82S65F952B), nata a Novara il 25.11.1982 e residente in Carpignano Sesia (NO) alla Via Sant'Apollinaire n. 6;

- Di dare atto che l'estensione del diritto alla tumulazione ai soggetti suindicati, presso la tomba monumentale "Ponzana", è da ritenersi accordata con decorrenza dall'originaria concessione (1927) e per tutta la durata della medesima;

- Di dare atto che, non trattandosi di nuova concessione bensì di estensione del diritto alla tumulazione (jus sepulchri), la presente è da intendersi riferita ai soli soggetti beneficiari e non sarà trasmissibile ai loro eredi;

- Di dare atto che tale autorizzazione comporta, nei confronti dei soggetti beneficiari, l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro; i lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune; in caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento;

- Di trasmettere copia del presente decreto ai soggetti beneficiari nonché ai soggetti richiedenti;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267 del 18/08/2000.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs n.267/2000:

F C

Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) _____

Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:
(F. Barbieri) _____

Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(M. Deagostini) _____

F.TO

Vicolungo, - 7 OTT. 2013

F = favorevole
C = contrario

F.TO

Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.TO

Il Segretario Comunale
(Sabrina Siliberto)

Pubblicazione n. 27.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il
e per quindici giorni consecutivi.

24 OTT. 2013

Vicolungo, 24 OTT. 2013

F.TO

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina Siliberto)

Copia conforme all'originale

24 OTT. 2013

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina Siliberto)

La presente delibera è divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini in data
ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Sabrina Siliberto)

